

PATTO DI INTEGRITA'
(art. 1, comma 17, della Legge 190/2012)

Art. 1

Ambito di applicazione

1) Il Patto di integrità è lo strumento che il comune adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra il comune quale amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

3) Il Patto di integrità deve essere considerato parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.

4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

6) Il presente Patto di integrità si applica, fatta salva la facoltà dell'adozione di specifici patti/protocolli in relazione alla complessità degli interventi, anche a tutte le procedure sopra e sotto soglia, relative a:

- lavori a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione;

- lavori scaturenti da accordi convenzionali, comunque denominati, compresi gli accordi di programma stipulati tra privati e Amministrazione comunale.

7) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del comune di Monte San Pietro e al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del Dlgs. n. 165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti del comune

Con l'accettazione del presente patto l'operatore economico:

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto:

b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del comune;

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente;

e) dichiara, altresì, di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura al fine di alterare e/o limitare la concorrenza e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

i) si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto;

l) dichiara di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Monte San Pietro, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 4 del proprio Codice di Comportamento;

m) dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

n) dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;

o) si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi ed all'immagine del Comune di Monte San Pietro, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione con rispetto, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

p) si impegna ad aderire agli specifici obblighi in materia di salvaguardia dei lavoratori in

particolare per quanto attiene:

l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento, non discriminazione e pari opportunità, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi.

Art. 3

Obblighi del comune

Il comune:

a) si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del vigente codice di comportamento del comune;

b) in particolare assume l'espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

c) si obbliga a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza;

d) si impegna a segnalare ogni illecito all'Autorità Giudiziaria;

e) si impegna all'atto della nomina dei componenti le commissioni di gara a rispettare le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi;

f) si impegna a far sottoscrivere ai componenti delle predette commissioni la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e di assunzione dell'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

g) si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;

b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 5 - Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara o procedura in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.

2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra il Comune ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.